

ON. TRIBUNALE CIVILE DELL'AQUILA

Ricorso ex art. 3 legge n. 346/1976 e 1159 bis c.c.

Giuseppina Moscardi, nata a L'Aquila il 04.05.1957, (c.f. MSCGPP57E44A345B), ivi residente, elettivamente domiciliata in L'Aquila, alla Via Colle Pretara n. 70, presso l'Avv. V. Alessandro Ciucci (c.f.: CCC VCN 78P09 E058Z; PEC: avv.alessandrociucci@pec.it; fax: 0862-581150); dal quale è rappresentata e difesa in virtù della procura estesa su foglio separato, espone quanto appresso.

Il padre della istante, Sig. Giustino Moscardi, C.F. MSCGTN27P27B458M, deceduto nell'ottobre 2006, è stato da tempo immemorabile e comunque fino all'ottobre 2006, data della sua dipartita, in maniera pacifica ed ininterrotta, nel pieno possesso dei seguenti immobili:

terreno seminativo sito in L'Aquila, fraz. Assergi (AQ) distinto in Catasto al Foglio 29 Part. 1601, classe 1, are 1 ca 40, reddito dominicale € 0,47, reddito agrario 0,33 (doc. 01);

fabbricato rurale annesso sito in L'Aquila, fraz. Assergi (AQ) distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 29 Part. 476 s. 1, cat. C/6 rendita € 14,66 (doc. 02). L'istante, succeduta nel possesso al padre, periodicamente procede alla pulizia del fondo, tramite sfalcio delle essenze vegetali spontanee, autonomamente e tramite l'ausilio di conoscenti, e conserva le (modeste) attrezzature necessarie all'interno del fabbricato.

Giuseppina Moscardi, succedutagli nel possesso, ha quindi provveduto al buon mantenimento del terreno, attraverso la cura e la custodia, ma si è anche sempre occupata di sostenere tutte le spese relative alla sua manutenzione.

Essa, in data 07.03.2013, ha poi provveduto a volturare tali immobili in proprio favore, in forza di testamento olografo di Giustino Moscardi.



Quanto testé esposto appare segno evidente di possesso ultraventennale uti dominus, pubblico ed indisturbato, da parte della ricorrente.

Sussistono, pertanto, tutti i requisiti previsti dalla legge per richiedere l'accertamento dell'intervenuta usucapione e di conseguenza l'acquisto della proprietà degli immobili innanzi descritti.

Come è noto, per la configurabilità del possesso *ad usucapionem*, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario.

Tale appunto è il potere posto in essere dalla ricorrente, che ha sempre utilizzato i beni di cui chiede accertarsi l'intervenuta usucapione, non riconoscendo sugli stessi altrui diritti.

Inoltre, dai registri immobiliari non risultano, nel ventennio precedente, trascrizioni di domande, contro la ricorrente o il suo dante causa, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui detti beni (doc. 05 e 06).

Nel caso di specie trattasi di fondi rustici siti nel Comune dell'Aquila, classificato parzialmente montano ai sensi della Legge n. 991/1952 e succ. modd. e intt.

Tutto ciò premesso, Giuseppina Moscardi, come sopra difesa e rappresentata

ricorre

affinché il Tribunale adito, vista la documentazione allegata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 *bis* c.c. e della Legge n. 346/76, voglia accertare e dichiarare che il terreno seminativo sito in L'Aquila, fraz. Assergi (AQ) distinto in Catasto al Foglio 29 Part. 1601, classe 1, are 1 ca 40, reddito dominicale € 0,47, reddito agrario 0,33; ed il fabbricato rurale annesso, sito in L'Aquila, fraz. Assergi (AQ) distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 29 Part.



476 s. 1, cat. C/6 rendita € 14,66, sono divenuti di piena proprietà esclusiva della Sig.ra Giuseppina Moscardi per intervenuta usucapione speciale, ai sensi dell'art. 1159 *bis* c.c. e della Legge n. 346/76, e conseguentemente disporre la trascrizione dell'emanando decreto con ogni più ampio esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio.

Il tutto, con espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione alla presente richiesta di riconoscimento di proprietà, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione all'Albo del Comune dell'Aquila e del Tribunale dell'Aquila.

In via Istruttoria il sottoscritto procuratore deposita i seguenti documenti:

1. visura catastale terreno foglio 29 part. 1601;
2. visura catastale fabbricato rurale foglio 29 part. 476;
3. stralcio foglio di mappa;
4. accatastamento fabbricato;
5. ispezione ipotecaria su Giuseppina Moscardi;
6. ispezione ipotecaria su Giustino Moscardi.

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, ove necessario ai fini dell'istruttoria e in caso di opposizione.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente causa, calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. è di € 3.026,00 per cui il C.U. dovuto è pari a € 98,00.

L'Aquila, 03.11.2020

Avv. V. Alessandro Ciucci





TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice,

letto il ricorso presentato in data 09.11.2020 da Moscardi Giuseppina,

visto l'art. 3 legge 10.05.1976 n. 346;

DISPONE

l'affissione dell'istanza per 90 giorni all'Albo del Comune di L'Aquila, ove risultano situati i fondi, la pubblicazione sul sito del Tribunale e la pubblicazione per estratto, per una sola volta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 15 giorni dalla data di affissione sull'albo del comune;

ORDINA

che l'istanza venga notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione dell'istanza abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sugli immobili dei quali si chiede il riconoscimento della proprietà;

AVVERTE

che contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica, dinanzi a codesto Tribunale;

DISPONE

che le affissioni e le notifiche siano fatte a cura e spese di parte ricorrente.

L'Aquila, 25 novembre 2020

Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli

